

IL DIRITTO DEI POPOLI ALL'INDIPENDENZA POLITICA

di **Attilio Pisanò**

Il modello liberale di organizzazione sociale ha da sempre cercato di limitare il più possibile le intrusioni dello Stato nelle libertà dei cittadini¹; esso, punto di riferimento per la maggior parte delle democrazie occidentali, è, quindi, per definizione, individualista, avendo come obiettivo primario quello di garantire, il più possibile, la libertà e l'uguaglianza dei singoli cittadini. Questa tendenza appena descritta è facilmente osservabile se si guardano le costituzioni dei Paesi liberaldemocratici, le quali garantiscono diritti civili e politici a tutti gli individui, senza distinzione di sesso, razza, religione, cultura e così via, ma raramente diritti collettivi. Non è sicuramente un caso il fatto che il liberalismo abbia questi contenuti così attenti alle esigenze dei singoli cittadini; esso, figlio dell'avversione delle rivoluzioni borghesi alla disuguaglianza ed ai privilegi di alcuni individui appartenenti a particolari gruppi sociali, ha avuto, infatti, come matrice quell'individualismo, già affermatosi con l'Umanesimo², che trovò la sua massima espressione con il giusnaturalismo settecentesco che è il padre culturale e filosofico della Rivoluzione francese.

Se queste sono le premesse si capisce come mai molti suoi teorici abbiano tuttora remore nel riconoscere non solo alcuni "diritti collettivi" richiesti dalle minoranze culturali (come quelli riguardanti la facoltà di usare nelle scuole la loro lingua madre, di avere e sviluppare una propria differenziata cultura, propri libri ecc., considerati incompatibili con la concezione egualitaria della società, su cui si basano prima i diritti individuali, e poi la democrazia³), ma anche e soprattutto il diritto di un popolo a veder riconosciuta, allorquando ricorrano determinati presupposti, una propria indipendenza politica, da far valere anche contro lo stesso Stato nel cui territorio esso popolo sia presente.

L'odierna scena politica internazionale è dominata da conflitti che trovano la loro giustificazione nelle pretese di popolazioni che cercano di affermare, in maniera decisa, la propria identità culturale. Ed è la stessa comunità internazionale a fomentare questo tipo di conflitti, spinta da motivazioni di carattere prettamente politico. Troppo spesso il diritto internazionale, infatti, viene strumentalizzato al fine di giustificare il sostegno dei Paesi occidentali a lotte intestine, che hanno nel sacrosanto diritto di una popolazione a veder riconosciuta universalmente la propria libertà il loro unico fine.

Il principio di autodeterminazione dei popoli, in quanto principio giuridico ricavabile dalla prassi effettiva della generalità degli Stati, sta ampliando, anche se in modo controverso, sempre di più i propri orizzonti, non riguardando più, come invece accadeva fino a pochi anni fa⁴, unicamente i popoli sottoposti ad un governo straniero (il caso del Kuwait occupato da Saddam

Hussein), bensì anche, e soprattutto, i popoli, con propria identità, cultura, religione i quali per eventi storici non hanno potuto godere di indipendenza ed autonomia politiche. È il caso di Timor-Est, quello del Kosovo, quello del Kurdistan o della Cecenia. In verità, la debolezza del diritto internazionale sta tutta nel fatto che esso è in balia delle potenze occidentali le quali decidono, spinte da motivazioni politiche più che umanitarie, dove, come e quando intervenire per far valere non il diritto di tutti i popoli alla libertà, bensì solo quello di alcuni.

L'incontrollabile, ormai, espansione dei conflitti locali è dovuta essenzialmente a due cause. Non è un caso che a partire dal 1989 ad oggi siano esplosi ben 34 conflitti locali⁵, alcuni dei quali con violenza inaudita; la caduta del muro di Berlino ha avuto come conseguenza imprevista l'improvvisa riscoperta dell'importanza dell'identità culturale sopita per decenni dalle lotte ideologiche fra Occidente ed Oriente⁶. Gli eventi del 1989 rappresentano, però, solo ed esclusivamente la miccia che ha fatto esplodere un problema latente ormai da anni: la crisi dello Stato-nazione rigorosamente sovrano entro i propri confini territoriali.

La crisi dello Stato lascia ampio spazio alla promozione di istanze non solo sovranazionali, ma anche e soprattutto all'emergere di identità etniche, culturali, religiose ormai svincolate al principio di nazionalità. Questa situazione appena descritta mette radicalmente in discussione il paradigma neo-positivistico dell'identificazione dello Stato sia con il diritto che con la libertà⁷, con conseguente riscoperta di quello che Lorenzo Scillitani⁸ chiama *etno-giuridismo*, l'enfaticizzazione del diritto quale modalità formale di affermazione politica di istanze particolaristiche che si insinuano sempre più negli ampi spazi lasciati dalla crisi del modello di organizzazione sociale definito Stato-nazione.

Lo Stato può definirsi (affiancando la definizione classica di "complesso apparato politico-amministrativo avente, in virtù del monopolio legittimo della forza, controllo pieno, esclusivo e virtualmente indeterminato, in tutto il territorio nazionale sull'applicazione delle norme e decisioni che esso stesso elabora e delibera"⁹) come "quella parte del corpo politico che riguarda in special modo l'osservanza delle leggi, l'incoraggiamento del benessere comune e dell'ordine pubblico, l'amministrazione della cosa pubblica"¹⁰. L'elemento che caratterizza in maniera inequivocabile lo Stato è l'uso monopolistico della forza finalizzato al rispetto delle leggi dello stesso su di un determinato territorio, ma cosa accade allorquando uno, o più, degli elementi che compongono la definizione dello Stato vengono meno? Se una consistente parte della popolazione non riconosce più lo Stato come unica fonte legislativa? Se una parte consistente della popolazione sistematicamente non osserva gli imperativi legislativi dello Stato, dandosene degli altri che non trovano la loro fonte nella legislazione statale? Se l'utilizzo della forza non è più monopolio esclusivo dello Stato, ma è esercitato da altri soggetti politici per far rispettare norme che non trovano fondamento nell'ordinamento giuridico statale? Se una parte di territorio non è più soggetta alla sovranità dello Stato? Ebbene, se concorressero contestualmente tutte le suddette condizioni si avrebbe, *sic et simpliciter*, un altro, e nuovo, soggetto politico: un nuovo Stato.

D'altronde se si accetta la definizione democratica di Stato proposta dal Maritain, come entità politica che ha il proprio fondamento nella volontà associativa della popolazione, allora non si avranno particolari problemi nel riconoscere che, allorché una parte considerevole del corpo politico ("realtà concretamente e interamente umana che tende a un bene concretamente e interamente umano, il bene comune"¹¹) non accetta le regole che gli vengano imposte, abbia l'innegabile diritto di costituire un nuovo Stato, capace di venire maggiormente incontro alle necessità di tutti, per il raggiungimento effettivo del bene comune. Lo Stato è in piena crisi, rischia di cadere sotto i possenti colpi portati dai particolarismi, dalle etnie che fino ad oggi sono tacitamente vissute all'ombra dello Stato-sovrano, onnipotente nell'ambito del proprio territorio nazionale.

È, questa, la crisi dell'idea stessa di sovranità, dovuta, per lo più, all'incapacità delle istituzioni politico-giuridiche di soddisfare le pressanti richieste di veder riconosciute le peculiarità culturali provenienti da una società sempre più multi-etnica. L'idea di Stato come soggetto giuridico capace di tutelare gli interessi dei propri cittadini sempre e comunque, ormai non esiste più. La concezione della comunità internazionale composta essenzialmente di Stati sovrani, che detengono l'autorità in maniera assoluta, l'inesistenza di remore all'uso della forza, il principio di non ingerenza negli affari interni, sono tutti principi di diritto internazionale profondamente mutati dall'adozione della Carta delle Nazioni Unite e tuttora essi vengono meno al cospetto delle *gross violations* dei diritti umani, che ormai rappresentano una violazione di una parte importante dello *jus cogens* internazionale¹².

La nascita, nel 1945, dell'O.N.U. è stato il primo passo verso la comparsa sulla scena politica internazionale di una pluralità di organizzazioni (la NATO o l'U.E., per non dimenticare l'O.C.S.E.) che hanno sempre di più eroso l'originaria, e onnicomprensiva, sovranità degli Stati-nazione. Si tratta di istituzioni con una propria organizzazione, un proprio ordinamento, una propria vita, e che operano in materie le quali, fino a qualche decennio fa, erano di esclusiva pertinenza dello Stato (una per tutte la difesa), e che si rivolgono, con i loro atti normativi, direttamente ai cittadini dei singoli Stati, operando, di conseguenza, sulla stessa superficie in cui una volta esercitava la sua azione onnipotente la sovranità statale¹³. Furono le atrocità del secondo conflitto mondiale a far capire che una comunità di stati assolutamente sovrani non avrebbe mai potuto garantire la pace in ambito internazionale. E se le atrocità che attualmente si stanno perpetrando nei confronti di alcune minoranze etniche portasse alla definitiva caduta dell'idea di sovranità? Le organizzazioni internazionali, sorte in questi ultimi decenni, sono certamente sovrane pur non avendo un territorio sul quale espletare la loro indiscussa sovranità, e ciò non può significare nient'altro se non che oggi la territorialità non è indispensabile al concetto di sovranità. Ciò è dimostrato dal fatto che sono stati gli stessi stati, membri della comunità internazionale, ad aderire, tramite volontarie manifestazioni di volontà, le quali hanno riconosciuto la sovranità *ratione materiae* di questi enti sovranazionali, a tali organizzazioni che ora regolano, in via quasi del tutto esclusiva, gli ambiti di competenza demandati. E se questo tipo di

percorso venisse oggi seguito al contrario? Sarebbe poi così “rivoluzionario” l’atto di uno Stato che cedesse parte, o addirittura la totalità, della propria sovranità ad organizzazioni originarie (*istituzioni*¹⁴) che si siano sviluppate al suo interno? Da un punto di vista politico certamente sì, ma da un punto di vista teorico assolutamente no.

L’originaria nozione di sovranità constava di due soli elementi: lo Stato aveva come elemento costitutivo un territorio nel cui ambito esso sarebbe stato, appunto, sovrano (*competenza territoriale*); i cittadini erano soggetti solo, esclusivamente, in ogni circostanza, ovunque essi si trovassero, alla legislazione statale (*competenza personale*¹⁵). A questi due elementi, dall’immediato dopoguerra ad oggi se ne è affiancato un altro: la c.d. *competenza reale* (o *ratione materiae*) intesa come facoltà per un dato ordinamento giuridico di regolare in maniera esclusiva una, o più, materie, con possibilità di emanare atti normativi che vincolino anche coloro che sono sottoposti ad altri ordinamenti. Orbene, l’introduzione, nell’ambito non solo della teoria generale, ma anche del diritto internazionale¹⁶, di questo elemento caratterizzante la sovranità, ha causato un profondo mutamento della stessa. La “competenza reale”, infatti, è il *trait d’union* fra la sovranità statale e quella sovranazionale; è il fulcro della nozione moderna di sovranità. Le organizzazioni internazionali sono sovrane, pur senza avere un dato territorio sul quale esplicitare la loro sovranità, grazie proprio a questo elemento. Gli Stati, nel momento in cui hanno deciso di aderire ad organizzazioni sovranazionali prive dell’elemento della territorialità, hanno implicitamente riconosciuto la possibilità che la sovranità possa essere esercitata anche a prescindere dall’esistenza di un determinato territorio. Il criterio della competenza reale ha soverchiato, rivoluzionato, e mutato nel profondo, la nozione di sovranità così come si era creata con la nascita dello Stato moderno a seguito delle rivoluzioni borghesi di fine Settecento; i cittadini di uno Stato, oggi, possono essere destinatari di norme di più ordinamenti sovrani che non hanno nella territorialità un elemento costitutivo.

58

Non tutte le organizzazioni che sorgono accanto allo Stato sono, per il solo fatto di esistere, sovrane. Né tanto meno l’importanza della territorialità deve essere, *tout court*, dimenticata. Esiste, infatti, un ambito nel quale la territorialità gioca ancora un importante ruolo: quello delle rivendicazioni delle comunità etniche (“raggruppamenti umani basati sulla somiglianza fenotipica –somatica, linguistica, religiosa, culturale– dei loro membri”¹⁷) stanziate, appunto, su un determinato territorio (mi riferisco, in particolare modo, ai Kurdi, ai Ceceni, ai Kosovari).

Entra in gioco, forzatamente, il concetto elaborato da Santi Romano di *istituzione* come “ente che servirebbe al raggiungimento di determinati scopi sociali che verrebbe pensato o considerato come soggetto di diritto¹⁸” e costituente, quindi, un ordinamento giuridico sovrano dotato della caratteristica dell’*originarietà*. Orbene, seguendo la definizione appena illustrata, allorché ci si trovi innanzi ad un corpo sociale la cui esistenza sia obiettiva e concreta, la cui individualità esteriore sia visibile, il quale abbia una propria personalità, una propria identità, il quale abbia sviluppato una organizzazione sociale più

o meno complessa, con norme di condotta definite che vincolano i membri dello stesso, orbene in questo caso ci troveremmo innanzi ad un vero e proprio ordinamento giuridico dotato di piena sovranità ed autonomia¹⁹. Anche qui il concetto di istituzione-ordinamento giuridico sovrano viene elaborato tralasciando la nozione di territorialità; non è la presenza di un territorio a dare legittimità ad un ordinamento giuridico, bensì l'istituzione (intesa come realtà sociale) preesistente. Lo Stato, conseguentemente, non è sovrano perché ha un territorio sul quale esercitare la propria potestà, bensì perché ha alle spalle un corpo politico, una società che quotidianamente legittima l'esistenza di norme date per la regolamentazione della stessa. Ogni Stato è un'istituzione, anzi si può dire, senza paura di smentite, che è l'istituzione più importante, l'istituzione che negli ultimi due secoli ha avuto come compito quello di regolare la condotta dei propri cittadini, sul proprio territorio. Ma se si tiene presente il fatto che lo Stato organizza una società su di un territorio, allora si potrà affermare che, allorquando vi sia un'istituzione che agisce su di un territorio regolando in via esclusiva la condotta dei membri di una comunità sociale, questa sia uno Stato.

Difatti, il procedimento con cui si forma uno Stato è senza dubbio pregiuridico, è un fatto, una presa di coscienza da parte di una "istituzione" sociale della propria esistenza, della propria autonomia, della propria libertà. Ogni istituzione si concreta in un ordinamento giuridico che può anche non trovare il proprio fondamento nelle preesistenti leggi di uno Stato, ma che può porsi in maniera conflittuale con lo stesso. È il caso delle c.d. *istituzioni originarie che perseguono fini generali* ossia quelle in cui si attua un ordinamento giuridico che non è posto da altre istituzioni e che è quindi indipendente e si prefigge il compito di perseguire il bene comune²⁰. Lo Stato è il tipico esempio di questo tipo di istituzioni, ma nulla esclude che, proprio all'interno dell'istituzione-Stato, possano sorgere altre istituzioni con le stesse caratteristiche o finalità. È quanto succede quando una consistente minoranza etnica, stanziata su un determinato territorio, con propria cultura (definibile in questo ambito come un fatto sociale, un insieme di valori, tradizioni, regole e anche modelli mentali, che caratterizzano un gruppo e che influenzano ogni membro della comunità in ogni momento della sua vita²¹) comincia ad organizzarsi prescindendo da quelle che sono le norme imposte dallo Stato in cui la minoranza vive. È la nascita di un Stato *in fieri*.

Non ogni comunità può assurgere a "istituzione-Stato"; affinché ciò possa accadere, in conformità a quanto poc'anzi detto, devono concorrere alcuni elementi:

1. La comunità deve essere innanzitutto *etnica*. Ovvero deve essere portatrice di una propria peculiare cultura, di proprie tradizioni, di propri modelli di organizzazione sociale;

2. Deve essere organizzata in maniera tale da riuscire a difendere la propria identità culturale, intesa qui come elemento indispensabile per la libertà di ogni individuo²². Nell'affermare l'importanza della tutela della propria cultura, si può prendere spunto da una considerazione evidente: la richiesta di riconoscimento delle identità culturali è, oggi più che mai, un problema comune a

tutti i Paesi europei. La mancanza di un riconoscimento esplicito, con la conseguente concessione di particolari *status* giuridici, ha cagionato la reviviscenza del nazionalismo: non è stato forse questo il motivo scatenante della guerra nell'*ex*-Jugoslavia, o della nascita dalla Cecoslovacchia di due distinti Paesi, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, e la causa del disfacimento dell'impero sovietico? "Le società multinazionali possono andare a pezzi perché manca il riconoscimento dell'uguale valore di un gruppo da parte di un altro"²³;

3. L'organizzazione sociale non può limitarsi alla pur importante tutela dell'identità culturale, ma deve spingersi oltre, deve, infatti, elaborare norme di condotta che regolino la vita sociale di tutti gli appartenenti alla comunità, stabilendo anche sanzioni (con corti istituite al fine di far rispettare le suddette norme) a carico di chi non rispetti le regole prefissate;

4. Deve avere, soprattutto, un territorio su cui esercitare la propria sovranità. Ed ecco che la territorialità, come si diceva, ritorna a giocare un ruolo fondamentale nella formazione di nuove istituzioni-Stato. Uno Stato *in fieri* non può fare a meno di un territorio. Naturalmente non si tratterebbe qui di "un" territorio, ma "del" territorio che storicamente ha rappresentato la culla di una comunità etnica che per vicissitudini storiche non possa considerarsi autonoma ed indipendente. Non è più lo Stato ad essere un *prius* rispetto al territorio, ma è il contrario. Da un territorio può nascere uno Stato. Il territorio non deve essere considerato più, solo ed esclusivamente, come il luogo in cui uno Stato esercita la propria sovranità in maniera del tutto assoluta, bensì come l'elemento senza il quale nessuno Stato potrebbe sorgere. Il territorio ha perso importanza nell'esercizio della sovranità di uno Stato ormai riconosciuto dalla comunità internazionale, ma continua ad esercitare un ruolo fondamentale per gli stati *in fieri*²⁴. Invero, la sovranità sta man mano perdendo l'elemento territoriale, ma non potrà mai esistere uno Stato senza terra.

5. La comunità, infine, deve aver sviluppato la consapevolezza di se stessa. Una nazione (come definita da Jacques Maritain) è una comunità di gente che diventa –appunto– consapevole di se stessa "come la storia li ha fatti; che fa tesoro del passato, che si ama per quel che è o per quel che immagina di essere, con una specie di introversione inevitabile"²⁵. È, questa, la coscienza nazionale, la riscoperta della propria peculiare identità culturale, del proprio essere in relazione ad un secolare retaggio di tradizioni, relazioni sociali, modelli normativi di comportamento. Ma una nazione non potrà mai diventare una istituzione-Stato se al proprio interno non riesca a sviluppare quella che il Santi Romano definisce *coscienza superiore*, la quale "incarna le ragioni della coesistenza e del sistema in cui i singoli si unificano, che fa da mediatore, che appella al rapporto delle parti fra loro e col tutto, che è come l'incarnazione dell'*io* sociale"²⁶. Lo Stato, come qui inteso, non può fare a meno di questi due elementi: la coscienza nazionale che lo caratterizza come unico ed irripetibile da un punto di vista culturale, e la coscienza superiore che, attenendo alla vita sociale dei consociati, lo qualifica necessariamente come istituzione sociale, originaria, portatrice di fini generali e, pertanto, autonoma ed indipendente.

Il problema centrale, come appena evidenziato, è quello, tutto durkheimiano, del rapporto tra individui e collettività. Quale è il processo che nei moder-

ni Stati multiculturali può portare alla nascita prima di una coscienza nazionale e poi di una “coscienza superiore”? Quale è il processo attraverso il quale una semplice comunità etnica può creare una vera e propria istituzione nel senso indicato dal Santi Romano? A queste domande potremmo rispondere rispolverando, ed in parte sviluppando, le tesi del grande sociologo francese Émile Durkheim²⁷, il cui pensiero si basa su una distinzione tra due tipi di comunità sociale: quelle meno evolute, in cui regna la “solidarietà meccanica”, e quelle più evolute, quelle moderne, dominate dalla “solidarietà organica”.

La solidarietà meccanica è una solidarietà per simiglianza, che è possibile riscontrare nelle comunità arcaiche caratterizzate da poca differenziazione sociale. Questo tipo di comunità è caratterizzato dall’aver sviluppato una forte propensione alla compattezza, dovuta al predominare di una coscienza collettiva (intesa “come insieme delle credenze e dei sentimenti comuni alla media dei membri di una società”²⁸, e quindi come nucleo centrale della coscienza nazionale), che viene a regolare, o meglio a determinare, la vita dei membri della comunità in ogni sua manifestazione. La solidarietà organica caratterizza, invece, le società moderne in cui la differenziazione socio-culturale è un elemento di primaria importanza, in cui la coscienza collettiva non è predominante, sopraffatta dal fatto che possano esistere una pluralità di individui che abbiano sviluppato, nel corso del tempo, un’autonoma e comune coscienza. Rielaborando il pensiero durkheimiano in chiave moderna potremmo dire che nulla esclude che nei moderni Stati multiculturali l’incalzante differenziazione sociale possa portare con sé l’affermarsi di una coscienza collettiva (non coincidente con quella dell’intero corpo sociale) in ambito etnico che ha nel riconoscimento delle peculiarità culturali un termine per differenziare, in maniera evidente, una parte dal tutto. Coscienza collettiva radicata a tal punto da giungere a possedere una propria vita, capace di imporre degli “imperativi sociali” che abbiano nella libertà e nell’indipendenza dell’etnia il loro zoccolo duro.

L’evoluzione storica, segnata da Durkheim, va dalle società a solidarietà meccanica a quelle a solidarietà organica. Sviluppando il pensiero durkheimiano possiamo affermare che, modernamente, l’organizzazione sociale si sta dirigendo in direzione opposta; la differenziazione sociale ha avuto come prima conseguenza il ritorno ad una forma di solidarietà meccanica nell’ambito di alcune consistenti comunità etniche ben radicate su di un territorio, che regolano la loro condotta di vita seguendo fedelmente gli imperativi sociali frutto della loro peculiarità socio-culturale. Vi è la rinascita della coscienza collettiva, che ben presto si tramuta in riscoperta della coscienza nazionale, con conseguente ripresa del nazionalismo, e in affermazione del primato della società sugli individui. Primato che è storico (perché le prime comunità erano regolate dalla società meccanica), ma è anche logico (perché la solidarietà organica non sarebbe esistita se non si fosse sviluppata quella meccanica). Ciò significa, tra l’altro, priorità dei diritti collettivi sui diritti individuali e, concretamente, priorità del problema della “libertà culturale” nelle società multiculturali moderne. Libertà culturale che si può pienamente realizzare solo dopo aver ottenuto quella politica. In altre parole, una comunità etnica, che abbia sviluppato un propria coscienza nazionale, che abbia cominciato, con-

seguentemente ad organizzare la propria esistenza in base alle norme sociali imposte dalla coscienza collettiva, ha un innegabile diritto ad avere una propria indipendenza politica come mezzo per ottenere quella libertà culturale *sine qua* non può esistere la libertà individuale.

Le possibili soluzioni a questo problema sono due: la concessione da parte di uno Stato, che ingloba in sé una etnia con propri caratteri culturali, di una forma di autonomia politica che permetta di regolare al meglio le necessità, i bisogni della popolazione, oppure, *ultima ratio*, il ricorso (inteso qui come vero e proprio diritto) ad una azione rivoluzionaria che consenta ai popoli oppressi di ottenere, *obtorto collo*, la propria libertà, indipendenza, identità culturale. Ciò permetterebbe ad ognuno di essere sempre se stesso, di dare libero sfogo a quei modelli comportamentali tramandati di generazione in generazione, nel pieno rispetto della coscienza collettiva propria di un determinato gruppo sociale, con la benedizione di uno Stato, espressione fedele della collettività-corpo politico la quale rappresenti, riconosca, tuteli, garantisca i propri diritti entro la propria ed insostituibile cultura.

A questo punto è necessario trarre le conclusioni, al fine di elaborare una compiuta teoria che precisi a quali condizioni determinate comunità etniche possano legittimamente vantare un vero e proprio diritto all'indipendenza politica. Innanzitutto è necessaria la presenza di una comunità etnica su un territorio. Abbiamo visto come l'elemento della territorialità, nell'ambito dell'idea di sovranità, abbia, in questi ultimi decenni, perso man mano di importanza. Un soggetto socio-politico è tale, si è detto, indipendentemente dall'avere un territorio o dall'essere stato privato dello stesso (penso ai kurdi, i quali innegabilmente esistono come comunità etnica, esistono come soggetto politico, avendo anche un parlamento che fino allo scoppio del caso Ocalan si riuniva regolarmente in Italia). Allorquando, poi, esso dimori su un determinato territorio (penso al Kurdistan, territorio diviso fra più Stati nel quale vige, in maniera del tutto esclusiva, la legge del PKK, rappresentante politico del popolo Kurdo) che storicamente rappresenti la terra di quel popolo il quale abbia sviluppato non solo una coscienza nazionale (penso alle molteplici manifestazioni di solidarietà espresse nei confronti di Ocalan in tutte le più importanti piazze europee da quello che è il popolo kurdo), ma anche una coscienza collettiva che permetta di organizzare la collettività secondo il dettato di imperativi non solo sociali, ma anche giuridici, intesi nel senso dell'amministrazione della giustizia (penso alle immancabili corti, presenti in Kurdistan oggi come erano presenti a Cuba nel territorio occupato dai *barbudos* di Fidel Castro durante la rivoluzione castrista) che sanzionano i comportamenti antiggiuridici dei cittadini di uno Stato che solo sulla carta non esiste, allora nessuno potrà sostenere di non trovarsi dinanzi ad una nuova formazione politica, ad un nuovo Stato.

Il discrimine fra uno Stato ed una nazione è dato dalla presenza o meno di un'azione rivoluzionaria. Nel momento in cui crescono i primi germi rivoluzionari, significa che l'evoluzione di una comunità etnica è già arrivata a formare un'importante identità nazionale. Ogni rivoluzione, ed in particolare quelle finalizzate ad ottenere l'indipendenza politica di un popolo oppresso, ha un ordinamento suo proprio, che non trova, infatti, la sua fonte in un altro ordina-

mento (quello statale che non riconoscerà mai l'esistenza, sul proprio territorio, di un'altra istituzione originaria con fini generali come è l'organizzazione rivoluzionaria), ma è originario e si configura, di fatto, nella sua stessa organizzazione²⁹.

Ogni popolo ha il diritto all'autonomia politica quando ricorrano le condizioni indicate. Due sono le strade che si possono seguire per ottenere questo risultato, una democratica e l'altra no. La prima, maggiormente conforme alla tradizione liberale, consiste nella richiesta avanzata dalla comunità etnica di veder riconosciuta la propria peculiarità culturale con il conseguente riconoscimento da parte dello Stato di quei diritti collettivi (come quelli riguardanti la facoltà di usare nelle scuole la loro lingua madre, di avere e sviluppare una propria differenziata cultura, propri libri ecc.) necessari per la sopravvivenza della stessa. Una volta riconosciute tali rivendicazioni, l'ulteriore passo da compiere sarebbe quello di chiedere un *referendum* il cui quesito riguarderebbe l'indipendenza politico-amministrativa (è la strada rappresentata dal *Quebec*, dove i canadesi di etnia francofona hanno visto prima riconosciuto da parte del governo Canadese il proprio particolare *status*, poi hanno addirittura avuto la possibilità di decidere, liberamente, pacificamente, democraticamente, se continuare a far parte del Canada oppure no).

La seconda via da seguire è sicuramente meno democratica, ma è quella che al momento sembrerebbe essere l'unica percorribile. Abbiamo detto che allorché una comunità etnica ha formato una istituzione-Stato essa ha il diritto di ottenere l'indipendenza politica. Ma, come accadeva nelle società arcaiche (e la comunità internazionale per certi versi è una comunità arcaica), quando le proprie, legittime ragioni non venivano tutelate dal diritto, le ragioni di un popolo possono essere fatte valere tramite il ricorso alla violenza, ricorso che, alla luce di quanto si è detto, prende le tragiche sembianze di un vero e proprio diritto, il diritto alla rivoluzione.

¹ Cfr. W. KYMLICKA, *Liberalism, Community and Culture*, Oxford, Clarendon press, 1989, p. 1.

² Cfr. G. BETTIN LATTES (a c. di), *La società degli europei*, Bologna, Monduzzi, 1995, p. 32.

³ "Il concetto stesso di democrazia è inscindibile da quello dei diritti umani, se si elimina una concezione individualistica della società, non si giustifica più la democrazia come forma di governo". Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1992, p. 58.

⁴ Cfr. B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 1996, p. 22.

⁵ Cfr. LORENZO SCILLITANI, *Ambiguità e limiti di una teoria "etnica" dei diritti*, in 'Rivista internazionale di filosofia del diritto', Giuffrè, gennaio/marzo IV serie-LVXXVI-1999, p.111.

⁶ Sull'argomento cfr. S. HUNTINGTON, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, trad. it. *Lo scontro delle civiltà*, Milano, Garzanti, 1997.

⁷ Cfr. V. MATHIEU, *L'ideale universalistico nella concezione politica moderna*, in *Etnia e Stato, localismo e universalismo*, Roma, 1995, pp. 15-17, cit. in L. SCILLITANI, op. cit., p. 113.

⁸ Cfr. L. SCILLITANI, op. cit., p.115.

⁹ Cfr. L. GALLINO (a c. di), *Manuale di Sociologia*, Torino, UTET, 1997, p. 134.

¹⁰ Cfr. J. MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*, Roma, Vita e Pensiero, p. 14.

¹¹ Ivi, p. 12.

¹² A. Cassese apertamente distingue fra modello di Westfalia e modello delle Nazioni Unite, al fine di determinare i modelli normativi cui si è ispirata la comunità internazionale. Cfr. A. CASSESE, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 455 e ss.

¹³ Cfr. A. TARANTINO, *La sovranità valori e limiti*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 98.

¹⁴ Cfr. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1962, pp. 25 e ss.

¹⁵ Sull'argomento cfr. A. TARANTINO, op. cit., pp. 104 e ss.

¹⁶ Basti pensare all'art. 2 par. 7 della carta costitutiva delle Nazioni Unite, in base al quale l'O.N.U. non deve intervenire in questioni "che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato". Cfr. B. CONFORTI, op. cit., p. 141.

¹⁷ Definizione contenuta in L. GALLINO, op. cit., p. 288.

¹⁸ Cfr. S. ROMANO, op. cit., p. 27 e ss..

¹⁹ Ivi, p. 46: "Se il diritto non può concretarsi ed acquistar corpo se non nell'istituzione e se, viceversa, tutto ciò che, socialmente organizzato, viene assorbito come elemento di quest'ultima, acquista carattere giuridico, se ne può trarre il corollario che il diritto è il principio vitale di ogni istituzione [...] reciprocamente l'istituzione è sempre un regime giuridico".

²⁰ Ivi, pp. 141 e ss.

²¹ Definizione di F.GARELLI, in G. GALLINO (a c. di), op. cit., p. 213.

²² Utilizzando le parole di Amy Gutmann si può affermare che "l'unicità degli individui deriva, in parte, dai modi con cui essi integrano, ripensano e modificano l'eredità culturale propria e delle altre persone con cui entrano in contatto". Cfr. A. GUTMANN, 'Commento', in C. TAYLOR, *Multiculturalism and 'the Politics of Recognition'*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1992 (trad. it. *Multiculturalismo*, Milano, Anabasi, 1993), p. 16.

²³ Ivi, p. 91.

²⁴ Non è un caso che tutt'oggi fra Palestina ed Israele le più importanti divergenze riguardino l'esercizio della sovranità su fette consistenti di territorio conteso.

²⁵ Cfr. J. MARITAIN, op. cit., pp. 6-7.

²⁶ Cfr. S. ROMANO, op. cit., p. 18.

²⁷ Ed in particolare quanto esposto ne *De la Division du travail social*, Paris, Alcan, 1893, trad. it. *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Comunità, 1962, cit. in R. ARON, *Le tappe del pensiero sociologico*, Milano, A. Mondadori, 1996, pp. 297-307.

²⁸ Cfr. R. Aron, op. cit., p. 299.

²⁹ Cfr. S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 225.